IX LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

proposta di legge n. 120

a iniziativa del Consigliere Binci presentata in data 18 luglio 2011

RIDETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO INDENNITARIO
DEI CONSIGLIERI REGIONALI E MODIFICHE ALLA L.R. 13 MARZO 1995, N.23

Signori Consiglieri

la crisi economica mondiale, del sistema Italia e di conseguenza della nostra regione, presenta evidenti e chiari segnali di forte difficoltà, non attenuati da concrete e realistiche azioni di supporto ad una generale inversione di tendenza. In tale contesto, le difficoltà economiche crescenti non appartengono più soltanto ad alcune fasce ridotte della popolazione, ma fanno sentire il loro peso sulla maggior parte delle famiglie e dei singoli cittadini, appartenenti al cosiddetto "ceto medio".

In ogni situazione di difficoltà e bisogno, l'elemento principale su cui fondare gli sforzi comuni in direzione di un miglioramento generale è rappresentato dalla coesione sociale. Oggi, la nostra società ha bisogno di uomini e donne capaci di interpretare i bisogni delle persone e condividerne i progetti per soddisfarli, costruendo un legame credibile e rigoroso con la propria azione politica di rappresentanza.

Non è demagogia riconoscere la necessità di costruire comportamenti virtuosi e rappresentativi di un comune sentire e agire quotidiano.

L'obiettivo primario di ogni amministratore pubblico deve essere il perseguimento dell'interesse collettivo e del benessere della propria comunità, ripartendo gli sforzi in maniera equa e solidale.

Con il presente progetto di legge si intende intervenire sulla indennità di carica e di funzione dei consiglieri regionali e degli assessori, mediante una riduzione del 10% delle indennità di carica e di funzione. Viene inoltre abrogato l'istituto dell'assegno vitalizio per gli ex consiglieri ed assessori a partire dalla X° legislatura. Il progetto di legge precisa che a partire dalla X° legislatura o in legislature successive tale periodo di esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto a quanto già maturato. Inoltre vengono ridotti i rimborsi spese per i consiglieri ed i membri della Giunta

Con l'articolo 1 si riduce del 10% le indennità di carica e di funzione.

Con l'articolo 2 si modifica l'articolo 6 della I.r. 23/1995 riducendo la diaria giornaliera corrisposta a titolo di rimborso della spesa di soggiorno.

Con l'articolo 3 viene abrogato l'istituto dell'assegno vitalizio regionale a decorrere dalla X° legislatura.

Con l'articolo 4 si destinano le risorse derivanti dalla minor spesa ad incrementare il fondo unico regionale per le Politiche Sociali.

Con l'articolo 5 si abrogano alcuni articoli della l.r. 23/1995.

Con l'articolo 6 viene dichiarata l'urgenza della presente legge. IX LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

Art. 1

(Riduzione delle indennità di carica e di funzione)

1. Le indennità di carica di cui agli articoli 2 della I.r. 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali) e 2 della I.r. 3 aprile 2000, n. 23 (Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli assessori non consiglieri regionali), e di funzione di cui all'articolo 4 della I.r. 23/1995 sono ridotte del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

(Modifica all'articolo 6 della I.r. 23/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 23/1995 le parole "65 per cento" sono sostituite dalle parole "30 per cento".

Art. 3

(Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio regionale)

- **1.** A decorrere dalla X° legislatura è abrogato l'istituto dell'assegno vitalizio di cui al Capo III° della I.r. 23/1995.
- **2.** Ai consiglieri regionali in carica nella IX° legislatura o cessati dal mandato entro la medesima legislatura si applicano le disposizioni inerenti all'assegno vitalizio di cui alla normativa vigente all'epoca del loro mandato.
- **3.** Ai consiglieri regionali rieletti nella X° legislatura o in legislature successive tale ulteriore mandato non produce alcun ulteriore efffetto giuridico ed economico rispetto a quanto maturato ai sensi del comma 2.

Art. 4

(Destinazione della minore spesa)

1. Le risorse derivanti dalla minor spesa sostenuta dall'Ente regionale a seguito dell'applicazione di quanto previsto dalla presente legge sono destinate ad incrementare il Fondo regionale per le Politiche Sociali.

Art.5

(Abrogazioni)

- 1. Sono abrogati:
- a) gli articoli 9,10,11,12,13,14,15,16 e 17 della l.r.23/1995;
- b) le lettere a) e b) dell'articolo19 della l.r. 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la forma-

IX LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

zione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge Finanziaria 2006).

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.